

12.09.2022

FISCALE

NUOVO ADEMPIMENTO FISCALE: DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO strutture ricettive fuori dalla Provincia di Bolzano e Trento

scad. 30 settembre 2022

Con l'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 23/2011, in vigore dal 7/4/2011, è stata prevista l'introduzione dell'imposta di soggiorno.

"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali."

Con la stessa norma di legge art. 4 comma 1- ter è stata prevista in capo al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento dell'imposta, **nonché della presentazione della relativa dichiarazione.**

"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale; La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Con decreto del 29 aprile 2022 il MEF ha messo a disposizione il **modulo e le istruzioni relative alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno.**

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno sono i **gestori delle strutture ricettive (situate al di fuori del territorio delle provincie autonome di Trento e Bolzano)** e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nell'ambito delle locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni, anche in relazione ad immobili gestiti al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, con o senza intermediazione.

La dichiarazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere presentata in modalità telematica tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di omessa o infedele presentazione si applica una **sanzione di importo dal 100 al 200 per cento** dell'importo dovuto.

L'adempimento abbraccia quindi la **generalità del comparto turistico**, e la scadenza da tenere a mente è fissata al **30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata incassata l'imposta di soggiorno**.

Sarà **doppia, tuttavia, la dichiarazione** da presentare entro la nuova scadenza del 30 settembre, prorogata dal Decreto Semplificazioni, relativamente ai **dati relativi sia all'anno 2020 sia al 2021**.

E' disponibile, per gli utenti Entratel sul sito dell'Agenzia delle Entrate un servizio che consente di predisporre e trasmettere il modulo di dichiarazione per il biennio scorso, tuttavia **DATA SRL è disponibile all'effettuazione del servizio, per i clienti che fossero interessati, al prezzo di euro 100,00 +iva per ogni modello inviato**.

I clienti interessati sono invitati a contattare il proprio consulente per concordare le modalità di erogazione del servizio.

Cordiali saluti.